STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
VOLONTARIA ONLUS

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata VOLONTARIA ONLUS

2. - L'Associazione ha sede in Bertinoro, alla Via Gamberone n° 1117.

Art. 2 (Statuto)

1. - L'Associazione VolontariA è disciplinata dal presente Statuto, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n° 12, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

3. - Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. - L'Associazione VolontariA, è un'organizzazione di volontariato che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e non ha scopo di lucro.

In particolare persegue le seguenti finalità:

-Sensibilizzare la comunità alle tematiche di povertà, malattia e ingiustizia sociale;

-Combattere l'indifferenza verso i problemi della società promuovendo un impegno costante a sostegno
dei più poveri;

-Conoscere e far conoscere il lavoro di chi opera nei paesi poveri

A tale scopo l'Associazione potrà:

- Diffondere e praticare la raccolta di offerte volontarie come atto di solidarietà ed impegno civile;

- Realizzare attività e momenti formativi;
- Devolvere fondi a persone ed organismi che lavorino in paesi poveri perseguendo il medesimo scopo di questa associazione;
- Fornire la possibilità ai soci di prendere contatto direttamente con le realtà sostenute organizzando viaggi di conoscenza in loco e periodi di volontariato all'estero.

2. - L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

3. - L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1. - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà.

2. - L'ammissione dei soci all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.

3. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza (mancato versamento della quota associativa), per esclusione (comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione), e per incompatibilità.

4. - L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.

5. - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

6. - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; informano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;
- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

7. - Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla

legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

8. - Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. Ai soci possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione previa presentazione della documentazione.

Art. 5 (Patrimonio)

1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonchè dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni.

2. - L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

a) quote associative annuali;

b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;

d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni.

3. - Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonchè i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. - L'Associazione può accettare lasciti, erogazioni liberali e donazioni di beni mobili e immobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni mobili e immobili.

5. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

1. - Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 7 (L'assemblea dei soci)

1. - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. - L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio annuale;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera sulle proposte di decadenza, esclusione dei soci e in caso di ricorso da parte del socio escluso;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. - L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.

4. - L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

6. - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

8. - Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti.

9. - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10. - Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

1. - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un vice presidente un segretario e un tesoriere.

2. - In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.

3. - Al Consiglio Direttivo spetta:

a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche associative;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

c) predisporre lo schema di bilancio e i regolamenti attuativi;

d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione e decadenza;

e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;

f) promuovere la raccolta di fondi;

g) stabilire l'importo della quota associativa annua.

4. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, o in sua vece, dal vice presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano per età.

5. - Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 9 (Il presidente)

1. - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonchè l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

2. - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 10 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli iscritti.

2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore. é in ogni caso vietato il riparto di attività fra i soci.

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.